

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 13/12/2006 n. 10505
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

E' noto che l'allegazione di giustificazioni sottende un onere dimostrativo da parte dell'impresa in merito alla serietà e sostenibilità economica dell'offerta. Conseguentemente, non può trasferirsi in capo alla Commissione un'attività di accertamento che superi i limiti propri del giudizio di congruità circoscritto alla verifica di quanto asserito e documentato in sede di giustificazioni. Non convince quindi, nel caso di specie, l'asserzione per cui la Commissione avrebbe dovuto accertare la congruità dell'offerta operando un'analisi comparativa dei prezzi indicati, attività che non sembra nemmeno di immediato e agevole compimento, tanto più che il bando faceva chiaro riferimento alla necessaria applicabilità delle tariffe retributive locali, senza che alcuno spazio residuasse per l'applicazione di altri parametri di riferimento.